

# Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**           Scopo

<sup>1</sup> La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

<sup>2</sup> A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

## **Art. 2**           Garanzie

<sup>1</sup> L'ASRE può garantire che:

- a all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia;
- b al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

<sup>2</sup> Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

## **Art. 3**           Assicurazione del credito di fabbricazione

<sup>1</sup> Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

<sup>2</sup> Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

RS 946.11

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2009 831

**Art. 4**            Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi  
delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

**Art. 5**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset  
Il segretario: Philippe Schwab

<sup>3</sup> RS 946.10